



CITTÀ di SAVONA

**REGOLAMENTO
“DISCIPLINA SPECIALE INTEGRATIVA DEI
VIGENTI REGOLAMENTI COMUNALI DEI
MERCATI CIVICI PER L'INTRODUZIONE DI
MISURE IN MATERIA AMBIENTALE”**

***APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
CON DELIBERAZIONE N. 7 DEL 18 FEBBRAIO 2016***

INDICE

Articolo 1 – FINALITÀ	PAG. 3
Articolo 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI	PAG. 3
Articolo 3 - CONSUMO DI RISORSE NATURALI	PAG. 4
Articolo 4 - TUTELA DELL'ARIA E DELLE ACQUE	PAG. 4
Articolo 5 - PREVENZIONE DEL RUMORE	PAG. 5
Articolo 6 - CONTROLLI E SANZIONI	PAG. 5

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente provvedimento detta una disciplina integrativa dei vigenti Regolamenti in materia di funzionamento dei mercati comunali di Savona, al fine di introdurre specifiche misure di adeguamento alla normativa in materia ambientale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le seguenti norme:
 - a) “Regolamento per il pubblico mercato coperto” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 179 in data 3 luglio 1961 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 4 aprile 1963;
 - b) “Regolamento comunale per il funzionamento del mercato ittico all’ingrosso” adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 16 dicembre 2003;
 - c) Regolamento di funzionamento del mercato ortofrutticolo all’ingrosso” adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 15 ottobre 2004 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 14 dicembre 2010;
 - d) Testo Unico in materia ambientale, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) Reg. CE 1069 del 21/10/09 e relative linee guida Conferenza Stato Regione Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/13;
 - f) Altre normative o regolamenti che disciplinano la materia.
3. Il Comune di Savona, che persegue le politiche ambientali mediante un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001, attraverso le presenti disposizioni intende migliorare la gestione dei mercati civici sotto il profilo ambientale.

ART. 2 GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Il Comune di Savona stabilisce le modalità di gestione e raccolta dei rifiuti solidi urbani, verificandone mediante i propri organi di controllo e vigilanza la corretta applicazione da parte dei destinatari del presente Regolamento e del Gestore del Servizio di igiene urbana.
2. I concessionari, i commercianti, i trasportatori e gli utenti dei mercati sono tenuti ad effettuare tutti i giorni la corretta separazione dei rifiuti solidi urbani e a conferirli negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, secondo le modalità e gli orari previsti dal Comune o dal Gestore del servizio di igiene urbana e resi pubblici all'interno dei mercati, ad effettuare la riduzione degli imballaggi nella vendita al dettaglio e ad organizzare la riduzione degli imballaggi, il loro recupero e riuso nella gestione della distribuzione all'ingrosso.
3. I concessionari del Mercato Ittico all'Ingrosso (MII) identificano e registrano i Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) - così come individuati dal Regolamento CE 1069/2009) attraverso apposito formulario inserito nel Piano di Autocontrollo del Mercato Ittico all'Ingrosso di Savona. Tali sottoprodotti devono essere conferiti nell'apposito punto di stoccaggio e la loro gestione deve rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. 142/2011.

4. Il Comune di Savona rende disponibile ai concessionari del MII adeguata cella di stoccaggio per i SOA e ne coordina e controlla, attraverso il Servizio Mercati, l'attività di allontanamento.
5. Il Comune, con la fattiva collaborazione di tutti i commercianti del Mercato Ortofrutticolo e del Mercato Ittico, attua iniziative volte al recupero della maggiore quantità possibile di scarti, attraverso il coinvolgimento di Associazioni o aziende operanti nel territorio, al fine di minimizzare la quantità di rifiuto organico prodotto.

ART. 3 CONSUMO DI RISORSE NATURALI

1. Tutti i concessionari sono tenuti ad adottare comportamenti volti ad evitare sprechi energetici e a minimizzare il consumo di risorse naturali quali energia elettrica, acqua, gas, carburanti.
2. I concessionari sono tenuti ad utilizzare per le proprie attività all'interno dei mercati comunali esclusivamente attrezzature, impianti, corpi illuminanti ed apparecchiature corredati da idonea Dichiarazione di Conformità CE. I concessionari sono altresì tenuti ad effettuare la corretta manutenzione periodica e straordinaria di tali elementi al fine di garantirne, oltre che la sicurezza, anche la debita efficienza energetica.
3. I concessionari sono tenuti ad introdurre e a sostituire attrezzature, impianti, corpi illuminanti ed apparecchiature elettriche con una classe di consumo energetico pari almeno alla lettera A (come definita dalla direttiva 2010/30/UE).
4. È vietato lasciare inutilmente aperte le celle frigo; ogni concessionario o trasportatore è tenuto a spegnere le luci quando non servono e a spegnere i motori dei veicoli e gli impianti di climatizzazione quando non necessari.

ART. 4 TUTELA DELL'ARIA E DELLE ACQUE

1. Negli spazi coperti delle aree mercatali è vietato l'utilizzo di motori endotermici ed è vietata qualsiasi altra emissione inquinante in atmosfera non autorizzata dagli uffici competenti.
2. I concessionari sono tenuti a rispettare i contenuti della Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolar modo per quanto riguarda le emissioni provocate dalla propria attività e la normativa in materia di tutela della fascia di ozono e lotta all'effetto serra. A tal fine, i concessionari impiegano idonee apparecchiature e ne effettuano la corretta manutenzione, ivi compresa la gestione dei condizionatori e dei relativi gas refrigeranti, in coerenza con le recenti norme (D. M. Sviluppo economico del 10/2/2014 e s.m.i.).
3. È vietato a chiunque scaricare liquidi e lavare mezzi all'interno delle aree mercati. Nel mercato Ittico è possibile scaricare i soli liquidi di percolamento dei prodotti ittici e lavare i mezzi nell'apposita area predisposta.
4. Sono vietati gli sprechi d'acqua. I concessionari sono tenuti a limitare il consumo all'indispensabile per l'attività.

ART. 5
PREVENZIONE DEL RUMORE

1. Nelle aree dei mercati sono vietate le segnalazioni acustiche, fatte salve le segnalazioni effettuate per verificati motivi di sicurezza.
2. I concessionari ed i trasportatori, nell'espletamento delle loro attività, ivi comprese la scelta e la manutenzione dei veicoli e delle apparecchiature utilizzate, rispettano i limiti alle emissioni acustiche imposti dalla regolamentazione comunale e dalla normativa in vigore.

ART. 6
CONTROLLI E SANZIONI

1. In base alla gravità della violazione ed agli altri criteri di cui all'art. 11 della L.689/1981, le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 50,00 a un massimo di 100,00 €; a tal fine si applicano le disposizioni della L.689/1981 e dell'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
2. Ferma restando la disciplina sanzionatoria di cui al D.Lgs. n. 186/2012, le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, comma 3, comporteranno l'applicazione della sanzione amministrativa di carattere pecuniario da 100,00 a 500,00 € sempre in base alla gravità della violazione ed agli altri criteri di cui all'art. 11 della L.689/1981, oltre all'obbligo di ripristino immediato dello stato dei luoghi e allo smaltimento dei SOA a cura e spese del trasgressore; in difetto provvederà l'Amministrazione Comunale con recupero della spesa dal trasgressore.
3. La reiterazione delle violazioni di cui al presente Regolamento, accertate ai sensi dell'art. 8bis della L. 689/1981, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria fino al massimo previsto e/o la sospensione dell'attività svolta fino ad un massimo di 30 giorni.